

SORVEGLIANZA SANITARIA E RIENTRO IN AZIENDA (IN PARTICOLARE, DEI SOGGETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE). DUBBI INTERPRETATIVI

scritto da Giuseppe Baselice | Gennaio 11, 2021

Il susseguirsi di indicazioni da parte del Ministero della salute in ordine alla emergenza Covid[\[1\]](#) se, da un lato, costituisce un supporto necessario per orientare i comportamenti di cittadini e imprese, talvolta, nel succedersi in una logica di evoluzione scientifica, genera dubbi e perplessità, cui è necessario dare risposta adeguata e tempestiva.

In questo senso, il tema delle condizioni e delle modalità per il rientro in azienda dei lavoratori risultati positivi al virus si presta ad un breve commento e ad alcune osservazioni.

· Il Protocollo del 14 marzo 2020

Va in primo luogo evidenziato che il Protocollo del 14 marzo 2020, come modificato il 24 aprile 2020, prevede che, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta

giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

- Le circolari del Ministero della salute

Successivamente, con circolare del [12 ottobre 2020](#), Il Ministero della salute ha previsto tre ipotesi differenti (positivi asintomatici, positivi sintomatici e positivi a lungo termine) prevedendo, in particolare, la possibilità di rientro in comunità (e, quindi, anche al lavoro) di chi, *"pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi"*.

In questo senso venivano superate le indicazioni contenute nella precedente [circolare n. 6607 del 29 febbraio 2020](#), secondo la quale si definiva

- clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2

- guarito il paziente che risolve i sintomi dell'infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.

I soggetti positivi a lungo termine: il rispetto del Protocollo

Il tema maggiormente dibattuto è la previsione della circolare del 12 ottobre 2020 con riferimento alla legittimazione del rientro in comunità della persona ancora positiva, nonostante la scomparsa dei sintomi.

In merito, si ritiene che la previsione del Protocollo del 24 aprile, laddove prevede che le attività non possono proseguire se non in sicurezza e fa riferimento all'obbligo di dare attuazione alle disposizioni di legge ed alle indicazioni delle autorità sanitarie, imponga il rispetto delle indicazioni ministeriali, quale progressivo aggiornamento delle conoscenze scientifiche. In questa logica, il Protocollo appare anche in linea con la logica evolutiva dell'art. 2087 cc, oltre che della previsione dell'art. 29bis della legge n. 40/2020.

Dovrebbe, quindi, ritenersi coerente che il rientro del soggetto positivo dopo 21 giorni, in quanto scientificamente e formalmente avallato dal Ministero della Salute (quale massima autorità scientifica), sia del tutto legittimo e rispettoso delle considerazioni scientifiche più avanzate.

Nel [parere dell'11 ottobre 2020](#), il CTS ha escluso la contagiosità evidenziando che dopo il 21° giorno *“le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione”*.

Questo senza ovviamente trascurare le rilevanti criticità che una soluzione del genere può rappresentare per le imprese (sia sul piano giuridico che organizzativo) e per gli stessi lavoratori.

Le diverse considerazioni delle ASL

Le autorità sanitarie territoriali hanno assunto posizioni diversificate.

Ad esempio, secondo la [Regione Veneto](#), la riammissione al lavoro del dipendente risultato positivo avverrà solo dopo acquisizione di certificato dell'Azienda ULSS territorialmente competente che attesti la negativizzazione.

La Regione Emilia-Romagna segue, invece, le indicazioni Ministeriali, riferendosi – in una circolare interna del 4 dicembre 2020 – anche ad un documento dell'[ECDC del 16 ottobre 2020](#), che conferma il termine massimo di 20 giorni ai fini del termine dell'isolamento.

L'ASL di Brescia – in una nota inviata ai medici di base l'8 dicembre 2020 – ritiene, invece, che le indicazioni Ministeriali siano *“valide per la riammissione in comunità (fine isolamento) anche del lavoratore ma non per il suo rientro al lavoro, per il quale dovrà attendersi la negativizzazione del test molecolare”*. La conseguenza è che, secondo quella ASL, *“il medico curante del lavoratore persistentemente positivo potrà richiedere il tampone di controllo anche oltre i 21 giorni (mediante mail a covid19cup@ats-brescia.it) e il certificato di malattia potrà essere prolungato per tutto il periodo necessario, fino a negativizzazione del test”*.

Dubbi e richieste di chiarimento

Viste anche le diverse posizioni delle autorità sanitarie sul territorio, il nostro Sistema centrale ha chiesto al Ministero della salute di avere gli opportuni chiarimenti.

A valle dei confronti, si evidenzia che sul rientro dei lavoratori positivi dopo 21 giorni lo stesso Ministro è

titubante, nonostante sia in fase di elaborazione un documento su questo tema (per ora non firmato dal Ministro Speranza).

Il dubbio nasce dal fatto che, non conoscendo con certezza la durata del periodo di contagiosità di un soggetto con Covid-19, il rischio di trasmissione dell'infezione esiste anche oltre le tre settimane dalla comparsa dei sintomi. Rispettando il distanziamento e facendo sempre uso della mascherina, tuttavia, tale rischio viene considerato molto basso e, comunque, accettabile, rispetto all'alternativa rappresentata da un lungo periodo di isolamento che finirebbe per condizionare la vita privata e quella professionale.

Detto ciò, il criterio può essere sempre modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con i clinici, i microbiologi e i virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate. Questo perché, nei pazienti immunodepressi, il periodo di contagiosità può essere prolungato.

Sulla bassa contagiosità fino a poco tempo esisteva solamente uno studio cinese, mentre di recente è stato pubblicato sul Lancet uno europeo, che conferma le tesi cinesi. Il dubbio comunque rimane: è impossibile assicurare un rischio zero, essendo possibile ipotizzare solamente un rischio basso.

[1] Per un resoconto aggiornato di tutte le misure adottate, si veda il link al [sito della Camera dei Deputati](#).

RIEPILOGO SCADENZE E RINVII

IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA: STATO DI EMERGENZA, MISURE DI SICUREZZA NEL DPCM 3 DICEMBRE 2020, LEGGE DI BILANCIO PER IL 2021 E CD MILLEPROROGHE (DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183)

scritto da Giuseppe Baselice | Gennaio 11, 2021

1. Lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020 per sei mesi e prorogato al 15 ottobre con DPCM 29 luglio 2020, è stato prorogato al **31 gennaio 2021** con DPCM del 7 ottobre 2020.

In stretta relazione alla proroga dello stato di emergenza, il [Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020](#) aveva già prorogato alcune scadenze al 31 gennaio 2021.

Tra queste, in sintesi:

- [DL 19/2020, art. 1](#): Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- [DL 34/2020, art. 90, commi 3 e 4](#): lavoro agile

Restavano, invece, prorogate fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni previste nell'[allegato 1](#) del [DL 30 luglio 2020, n. 83](#).

2. Le misure di sicurezza: il DPCM 3 dicembre 2020

Con questo [DPCM](#) sono state individuate le misure di sicurezza da adottare, in sostituzione del DPCM del 3 novembre 2020, dal 4 dicembre al **15 gennaio 2021**.

Si ricorda che, a norma dell'art. 4 del DPCM, continuano a vigere le regole del Protocollo del 14 marzo 2020 (come integrato il 24 aprile 2020).

3. Legge di bilancio 2021 – lavoratori cd fragili

Ricordiamo che la legge di bilancio per il 2021, ai commi 481, 482 e 484, proroga ai (soli) mesi di gennaio e febbraio 2021 la tutela per i lavoratori cd fragili (originariamente oggetto di disciplina all'[art. 26, comma 2 del DL n. 18/2020](#)).

Il **comma 481**, in particolare, prevede che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), si applicano nel periodo dal **1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**.

Il nostro Sistema centrale ha segnalato al Ministero del lavoro che la proroga contemporanea dei due commi 2 e 2bis appare incoerente, visto che le norme richiamate contengono discipline differenti (comma 2, equiparazione della fragilità a ricovero ospedaliero; comma 2bis: cessazione della equiparazione e previsione di una disciplina per la ripresa del lavoro) che, in origine, erano compatibili perché relative a due periodi differenti (il comma 2 opera fino al 15 ottobre, il comma 2bis dal 16 ottobre) ma che, richiamate contemporaneamente, risultano incompatibili tra di loro e non applicabili. Non è quindi chiaro quale delle due discipline sia applicabile per i mesi di gennaio e febbraio 2021.

Il **comma 482** conferma la deroga alle disposizioni ordinarie prevedendo che gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'Inps sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021, con monitoraggio da parte dell'INPS.

Di rilievo il **comma 484** e la modifica all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Va premesso che, secondo il comma 1 dell'art. 26, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato [\[1\]](#) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per riconoscere tale equiparazione, secondo il comma 3 dell'art. 26 – come confermato dall'Inps nel [messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020](#) – il medico curante doveva redigere il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che aveva dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il mancato rilascio del provvedimento di quarantena da parte dell'autorità sanitaria, sempre più frequente, impediva l'applicazione della disposizione del comma 1, così incidendo anche sulla gestione del lavoratore.

Il comma 484, anche accogliendo una apposita proposta di Confindustria, ha soppresso il riferimento al provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, contenuto nel comma 3.

4. Il cd Milleproroghe

Con il consueto decreto Milleproroghe ([Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183](#)), il Governo ha disposto il rinvio di alcune scadenze.

In particolare, l'articolo 19 del DL 183/2020 proroga alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica *“fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”*.

Le disposizioni prorogate – solo in parte coincidenti con quelle previste dal DL n. 83/2020, sopra richiamato – sono indicate nell'[allegato 1](#) al DL richiamato.

In particolare, si evidenziano (riportandone, per comodità, il testo):

- **Produzione mascherine chirurgiche – DL 18/2020, art. 15, comma 1:** *1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.*
- **Mascherine chirurgiche equiparate ai DPI – DL 18/2020, art. 16:** *1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto*

legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

▪ **Sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori cd fragili – DL 34/2020, art. 83**(Sorveglianza sanitaria):

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile

2008, n.81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere

*sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.*

- **Comunicazione semplificata del lavoro agile – DL 34/2020, art. 90, commi 3 e 4:** 3. *Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Non sembra prorogata la previsione inerente al lavoro agile e al congedo straordinario per i genitori durante il periodo di **quarantena obbligatoria del figlio convivente** per contatti scolastici, prevista dall'art. [21bis del DL n. 104/2020](#), introdotta dalla legge di conversione del medesimo decreto (L. 13 ottobre 2020, n. 126) e in scadenza al 31 dicembre 2020 (art. 21bis, comma 6).

[\[1\]](#) Art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

AUTOTRASPORTO: CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021

scritto da Marcella Villano | Gennaio 11, 2021

Sulla GU n. 323 del 31.12.2020 è stato pubblicato il Decreto MIT 29.12.2020, n. 604, “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate – Anno 2021”, completo di allegato con l’indicazione dei giorni in cui ricadono i divieti.

[Allegato DM MIT 29.12.2020-giornate divieto 2021 Decreto MIT 29.12.2020-pubblicazione in GU divieti circolazione 2021](#)

CREDITO: NOTA DAL CSC “DEBITO E ONERI FINANZIARI MOLTO

PESANTI NEI SETTORI DI INDUSTRIA E SERVIZI A CAUSA DELLA PANDEMIA”

scritto da Marcella Villano | Gennaio 11, 2021

Pubblichiamo la nota predisposta dal Centro Studi di Confindustria, in collaborazione con l'Area Credito, Finanza e Pagamenti – relativa all'**analisi per settore del peso del debito per le imprese a seguito dei maggiori finanziamenti contratti** per far fronte alla crisi generata dall'emergenza Covid-19.

[Nota CSC_Debito_oneri_finanziari_040121_Confindustria](#)

**CREDITO: MISURE IN MATERIA DI
LIQUIDITÀ E
PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE
IMPRESSE LEGGE DI BILANCIO
2021 (PROROGA INTERVENTI
FONDO DI GARANZIA PMI E
GARANZIA ITALIA DI SACE,
ALLUNGAMENTO DURATA**

FINANZIAMENTI, PROROGA MORATORIA, CREDITO D'IMPOSTA AGGREGAZIONE AZIENDALE, PIATTAFORMA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI DERIVANTI DA TRANSAZIONI COMMERCIALI, RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE)

scritto da Marcella Villano | Gennaio 11, 2021

La legge di Bilancio 2021, approvata dal Parlamento in via definitiva il 30 dicembre u.s., prevede – in materia di sostegno alla liquidità delle imprese – il rifinanziamento di alcune misure, come la proroga della moratoria e degli interventi straordinari del Fondo di Garanzia per le PMI e di Garanzia Italia di Sace e alcuni, seppure limitati, interventi in favore della patrimonializzazione delle imprese.

In linea con le proposte di Confindustria, la manovra di Bilancio **proroga al 30 giugno 2021** – in coerenza con la proroga del Temporary Framework sugli aiuti di stato – le misure straordinarie del **Fondo di Garanzia per le PMI** previste dall'articolo 13 del DL Liquidità e di **"Garanzia Italia" di Sace**, prevista dall'articolo 1 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda **Garanzia Italia di SACE**, la misura viene inoltre rafforzata, con alcuni interventi positivi auspicati da Confindustria. In particolare, si **prevede la copertura di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria** (condizionata all'erogazione di credito aggiuntivo e al fatto che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento) e **l'estensione della garanzia alle**

operazioni di cessione di crediti pro-soluto.

In tema di garanzie, con una modifica approvata in sede parlamentare, si prevede **che le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 a partire dal 1° marzo 2021 possano accedere solo a Garanzia Italia di SACE**; il loro accesso alla garanzia del Fondo Centrale sarà infatti possibile solo fino al 28 febbraio 2021. Si dispone poi che, dal 1° marzo, **le garanzie di SACE a tutte le grandi imprese con dipendenti fino a 499** (dunque non solo quelle con dipendenti compresi tra 250 e 499) **saranno gratuite e non comporteranno l'obbligo**, più volte criticato da Confindustria, **per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**; resta tuttavia il divieto per l'impresa beneficiaria di distribuire dividendi o riacquistare azioni.

Sempre con riferimento all'operatività a mercato di SACE, viene inoltre specificato che la stessa potrà comprendere anche la concessione di garanzie su prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese.

Le misure straordinarie del **Fondo di Garanzia per le PMI**, come detto, **vengono prorogate al 30 giugno 2021**. In sede parlamentare, è stato previsto che ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga si utilizzano, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU. Da tale proroga sono però in parte escluse, come visto, le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, che potranno beneficiare della garanzia del Fondo solo fino al 28 febbraio 2021.

Tale scelta, secondo quanto esplicitato dalla Relazione illustrativa, è legato all'obiettivo di una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle midcap sullo strumento "Garanzia Italia" di SACE e a quello di alleggerire la pressione sul fabbisogno di risorse del Fondo. Riguardo a quest'ultimo aspetto, appare possibile

ridurne il peso sul bilancio dello Stato avvalendosi delle controgaranzie del nuovo Fondo di garanzia Paneuropeo gestito dalla BEI.

Con un correttivo approvato in sede parlamentare, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, viene poi **allungata a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia**, secondo la disciplina prevista dal Decreto Liquidità. **Il beneficiario dei finanziamenti – già concessi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio – può chiedere il prolungamento della durata fino a 15 anni, con l'adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse** applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

La Manovra prevede poi la proroga della **moratoria di legge dei finanziamenti alle PMI** dal 31 gennaio al **30 giugno 2021**. La proroga è automaticamente concessa, salvo espressa rinuncia da parte dell'impresa, a tutte le PMI che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, hanno già richiesto la **sospensione**. Le PMI che non abbiano ancora richiesto la sospensione dei finanziamenti possono farlo entro il 31 gennaio 2021. La misura è positiva e in linea con le richieste di Confindustria che aveva proposto una proroga al 30 settembre. Resta ora da verificare se per le sospensioni prorogate le banche potranno continuare ad avvalersi delle flessibilità concesse dall'EBA nel trattamento di tali esposizioni, non essendo quindi obbligate a riclassificare le esposizioni oggetto di moratoria come posizioni oggetto di misure di tolleranza (forborne).

In parallelo alla proroga della moratoria andrebbe poi disposta anche lo spostamento, dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, del termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria. Su

quest'aspetto vi terremo aggiornati.

Con un correttivo parlamentare si è previsto che le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, possono avvalersi della moratoria di legge prevista dal DL Cura Italia e che banche, intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI senza limitazioni (in precedenza solo per finanziamenti fino a 30 mila euro).

In linea con quanto proposto da Confindustria, la Legge di Bilancio proroga per tutto il 2021 e, di conseguenza, **rifinanzia il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.**

È poi positiva **la proroga al 30 giugno 2021** della misura del DL Rilancio, a suo tempo sollecitata da Confindustria, **che prevede la prestazione, da parte di SACE, di garanzie a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine**, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dalla pandemia.

In tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese, **viene prorogata al 30 giugno 2021**, la misura del DL Rilancio che ha previsto l'istituzione del **Fondo Patrimonio PMI**, gestito da Invitalia, e finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione. La misura resta comunque di difficile applicazione, sia per gli stringenti requisiti di accesso, sia in quanto gli importi relativi agli strumenti finanziari sottoscritti si cumulano con le garanzie e con i finanziamenti agevolati eventualmente già concessi ai sensi del Temporary Framework.

Nell'ambito delle misure a sostegno della ricapitalizzazione

delle imprese, si segnala l'introduzione di un **credito di imposta** per le operazioni di **aggregazione aziendale** (fusione, scissione o conferimento) deliberate nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e conferitario, è consentita la trasformazione delle DTA (anche non iscritte a bilancio) in un credito di imposta (entro determinate soglie), per le componenti riferibili alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze ACE. Sono previste regole specifiche per i soggetti che partecipano al consolidato (con riferimento al trasferimento delle perdite e alle eccedenze ACE) e per società con rapporti di partecipazione e/o controllo. Sono escluse le società in dissesto, rischio dissesto e insolvenza. L'agevolazione spetta solo per società operative da almeno 2 anni, in una sola occasione. È utilizzabile in compensazione senza vincoli, cedibile o rimborsabile. La trasformazione è condizionata al pagamento di una "commissione" pari al 25% delle DTA trasformate, da versare in 2 rate.

In tema di cartolarizzazioni, sono state introdotte alcune modifiche alla legge 130/1999 per estenderne l'ambito operativo.

Ulteriori correttivi introdotti nel corso dell'esame parlamentare sono sintetizzati di seguito.

Anzitutto, in tema di **piani di risparmio a lungo termine (PIR)** – al fine di riconoscere un beneficio alle persone fisiche che investano negli stessi piani non solo in caso di guadagni (detassazione integrale dei rendimenti), ma anche di perdite – è stato **introdotto un credito d'imposta per le perdite derivanti dall'investimento in PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020**. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei predetti PIR ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai richiamati strumenti finanziari qualificati, a condizione che il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi

Viene introdotta una previsione che stabilisce che i termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva**, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Si dispone inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel periodo suddetto sono cancellati d'ufficio. Non è previsto il rimborso di quanto già riscosso.

Diverse disposizioni riguardano il **microcredito**: vengono destinati 800mila euro annui a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per il lavoro autonomo o la microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del TUB, con particolare riferimento al sostegno della microimprenditoria femminile; si alza la soglia delle operazioni di importo ridotto prevista dalle disposizioni ordinarie del Fondo di Garanzia; si prevede inoltre che gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui al suddetto articolo 111 del TUB, a determinate condizioni e se adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese.

Degna di nota la previsione, introdotta sempre nel corso dell'esame parlamentare, secondo cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione **dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali** fra i contribuenti medesimi, risultanti da fatture elettroniche. Tale compensazione, effettuata mediante piattaforma telematica, produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento.

Sempre nel corso dell'esame parlamentare è stato approvato un

significativo intervento che riguarda alcune disposizioni temporanee in tema di **riduzione del capitale sociale**, attualmente previste dal DL Liquidità e che hanno sospeso, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) e l'operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale

In particolare, le modifiche approvate in sede di esame parlamentare specificano che la sospensione dei suddetti obblighi e la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale valgono per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Ma soprattutto, con riferimento alle riduzioni del capitale per perdite di oltre un terzo, si specifica che il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita di oltre un terzo riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di riduzione e di aumento del capitale (ex artt. 2447 o 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le SpA e le Srl). Fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Si chiarisce, infine, che le perdite oggetto delle nuove disposizioni temporanee devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con

specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 11, 2021



https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2021/01/selezione-articoli-11_01_2020.pdf

Telecamere, manca il rendiconto

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 11, 2021

[Articoli 11_01_2020 1](#)

Sct rafforza servizi di collegamento locali con

importanti scali del Mediterraneo

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 11, 2021

[Articoli 11_01_2020 2](#)

Porto commerciale, l'export resiste

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 11, 2021

[Articoli 11_01_2020 4](#)

Il lavoro in "lockdown". Giù il numero di assunti

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 11, 2021

[Articoli 11_01_2020 5](#)